

STATUTO

**METTERE LE ALI
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA CESAREA TERME LE VIA
TEVERE 54

Numero REA: LE - 274475

Codice fiscale: 04213720750

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2009 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

S T A T U T O

della società cooperativa sociale

"METTERE LE ALI Cooperativa Sociale - ONLUS"

con sede in Santa Cesarea Terme (Lecce)

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art.1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"METTERE LE ALI Cooperativa Sociale - ONLUS".

Ai sensi del 2° comma dell'art.2519 c.c., alla cooperativa,

per quanto non previsto dalle norme del codice civile sulla

società cooperativa, trovano applicazione, in quanto compati-

bili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.2

La cooperativa ha sede nel Comune di Santa Cesarea Terme

(LE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-

guita presso il registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo

del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo

amministrativo; spetta invece all'assemblea dei soci decidere

il trasferimento della sede in un comune diverso.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-

lo risultante dal libro soci.

Art.3

La durata della cooperativa resta fissata sino al 31 dicembre

	2050, salvo proroga o anticipato scioglimento decisi dall'as-	
	semblea dei soci.	
	Art.4	
	La società, senza finalità di lucro e nel rispetto delle	
	clausole di mutualità di cui all'art.26 del D.L.C.P.S. 14 di-	
	cembre 1947 n.1577 e nel rispetto dell'art.1 comma 1 lett.b)	
	della legge 8/11/1991 n.381, si propone di perseguire l'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei	
	servizi sociali anche residenziali, sanitari, educativi, di	
	studio, di formazione ed addestramento professionale per af-	
	frontare nel territorio i problemi concernenti la condizione	
	minorile, il disagio familiare e sociale. Essa intende, nello	
	specifico:	
	- organizzare e gestire centri e servizi residenziali e diur-	
	ni a favore di pre-adolescenti e adolescenti in situazione di	
	disagio sociale e/o a rischio di emarginazione, di minori	
	vittime di abusi e maltrattamenti, di soggetti disabili, di	
	persone con problematiche psico-sociali;	
	- gestire, direttamente o in conto terzi, anche in forma con-	
	sulenziale, strutture e servizi di carattere sociale quali:	
	centri diurni, centri ascolto, case famiglia, comunità di ac-	
	coglienza, strutture di pronto intervento, centri di orienta-	
	mento al lavoro, centri antiviolenza, scolastico educativo di	
	base e di formazione professionale;	

	- gestire servizi di sostegno alla genitorialità e maternità;	
	- offrire consulenza medica, psicologica e sociale al nucleo familiare e ai singoli soggetti;	
	- attuare interventi domiciliari in situazioni di disagio;	
	- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa;	
	- promuovere e gestire attività di studio, ricerca, formazione e prevenzione nel campo del disagio familiare e minorile;	
	- promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo e assistenziale anche attraverso servizi e organi di stampa e l'utilizzo di mass-media;	
	- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;	
	- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;	
	- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale.	

	La Cooperativa nell'espletamento dell'attività potrà comunque	
	operare, oltre che con i soci, anche con il lavoro dei terzi.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa so-	
	ciale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può	
	usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della	
	cooperazione sociale.	
	A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi	
	e finanziamenti sia da parte dello Stato che di Enti Regiona-	
	li, Locali e della Comunità Europea.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire	
	alle Associazioni Nazionali di categoria e alle relative As-	
	sociazioni Regionali e/o Provinciali e ad altri organismi e-	
	conomici e sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realiz-	
	zare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad	
	esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamenta-	
	re vigente, la cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai mede-	
	simi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificati-	
	va e non limitativa:	

	a) potrà assumere, con delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite	
	dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano atti-	
	vità analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qual- siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Coopera- tiva aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative;	
	c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale;	
	d) la Cooperativa, in conformità con lo svolgimento delle at-	
	tività economiche per le quali si è costituita, si prefigge	
	altresì lo scopo di fornire ai propri soci opportunità ed oc-	
	casioni di lavoro.	
	TITOLO SECONDO	
	SOCI	
	Art.5	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al	
	suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine mas-	

	simo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione.	
	Nel rispetto delle norme previste dall'art.4 della legge	
	381/91, possono essere soci i cittadini italiani di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che	
	abbiano piena capacità di agire e che esercitino arti e me-	
	stieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	di attitudine e di specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Ai sensi dell'art.2 della legge 381/91 possono essere ammessi	
	soci volontari, i quali saranno iscritti in apposita sezione	
	del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi in numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale,	
	ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi con-	
	trastanti con quelli della cooperativa.	
	I soci devono accettare tutte le condizioni e patti quali	
	previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dalle	

	deliberazioni degli organi sociali.	
	Possono essere soci anche enti e persone giuridiche, le quali	
	in nessun caso potranno essere soci volontari.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o	
	vi siano direttamente interessati, imprese identiche o affini	
	all'attività esercitata dalla cooperativa, salvo che non sia-	
	no soci volontari ed abbiano ottenuto l'espressa autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo all'atto dell'ammissione a	
	socio.	
	I soci non impegnati in modo diretto nella produzione della	
	cooperativa potranno esercitare attività lavorative con altre	
	cooperative e prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese con attività identiche a quelle della coo-	
	perativa, previa autorizzazione scritta dell'organo ammini-	
	strativo.	
	Art.6	
	Colui che desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, cittadinanza e codice fiscale,	
	se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale,	
	sede e codice fiscale;	
	i soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	

	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione;	
	b) la qualifica posseduta in relazione a requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) l'impegno a sottoscrivere una quota del valore nominale di	
	almeno Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);	
	e) l'impegno all'osservanza dello statuto sociale della coo-	
	perativa secondo le possibilità e capacità professionali pos-	
	sedute, nell'interesse sociale e mutualistico;	
	f) l'impegno all'osservanza delle disposizioni della coopera-	
	tiva impartite in aderenza alla normativa dello stato o della	
	regione emanate in relazione alla promozione, allo sviluppo	
	ed al miglioramento tecnico e finanziario del movimento coo-	
	perativo;	
	g) la riserva della facoltà di sottoscrivere quote di parte-	
	cipazione emesse dalla cooperativa e finalizzate allo svilup-	
	po ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.5 della	
	legge n.59/92.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	

	dall'organo amministrativo, almeno il 50% dell'importo della	
	quota, ed il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'as-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Art.7	
	Oltre alla figura di socio di cui all'art.5 dello statuto, è	
	prevista anche la figura dei soci sovventori in relazione a	
	quanto stabilito dall'art.4 della legge n.59/92 nel caso la	
	cooperativa preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale, l'acquisizione in ogni forma di impianti produttivi	
	e attrezzature utili alla realizzazione dello scopo sociale.	
	E' previsto, altresì, l'istituto del finanziamento dei soci e	
	di terzi, regolato a norma dell'art.5 della legge n.59/92.	

	TITOLO TERZO	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	Art.8	
	Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, spetta al socio:	
	- che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello	
	scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. all'organo amministrativo, che deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, comunicandone al socio	
	nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata	
	a.r., il provvedimento di accoglimento o di rigetto; in	
	quest'ultimo caso, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto: per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di	
	lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art.9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione il socio può essere escluso dalla cooperativa allorché:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto gli altri requisiti per l'ammissione;	
	b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci o si rifiuti di eseguire le prestazioni lavorative accessorie;	
	c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;	
	d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e deve essere comunicata entro sessanta giorni con raccomandata a.r. al socio escluso, il quale, può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che dovrà essere eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.10	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	

	Art.11	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate	
	a titolo di sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Art.12	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO QUARTO	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Art.13	

Ai soci, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi dell'esercizio annuale, ai sensi del successivo articolo 15.

Art.14

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto tra socio e cooperativa e nel rispetto delle regole di una sana economia di gestione del sodalizio, del suo equilibrio finanziario, delle sue programmazioni strategiche ed operative di breve, medio e lungo periodo deliberate dagli organi sociali.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art.15

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo; la cooperativa, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'art.2524 c.c.; l'esclusione o la limitazione del diritto

	di opzione verrà autorizzata dai soci su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui	
	attivi;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate	
	dai soci a titolo di sovrapprezzo al momento dell'ammissione	
	nella cooperativa;	
	d) dalle riserve straordinarie costituite anche dalle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;	
	e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale;	
	f) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri e formato anche da eventuali contributi dello stato ed altre forme ammesse dalla legge sulla cooperazione.	
	Art.16	
	Per l'attuazione dei programmi prefissati, la cooperativa può	
	emettere quote nominative trasferibili quale conferimento dei	
	soci sovventori di cui all'art.7.	
	Possono essere inoltre emesse quote di partecipazione cooperativa al portatore, disciplinate dall'articolo 5 della legge	
	n.59/1992.	
	Art.17	

	Le quote dei soci sono nominative e personali.	
	Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato	
	o in unica soluzione o con più rate nel seguente modo:	
	a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sotto-	
	scrizione;	
	b) il restante 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente,	
	secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo.	
	Ciascun socio non può possedere quote per un importo superio-	
	re ai limiti previsti dall'art.3 della legge n.59/92 eccezion	
	fatta per le deroghe previste dalla stessa legge negli arti-	
	coli 5 (5° comma) e 7 (1° comma).	
	Per integrare l'ammontare delle spese di impianto dei com-	
	plessi aziendali della cooperativa e fino al completo assor-	
	bimento delle passività verso terzi, la cooperativa, qualora	
	non intenda ricorrere ai soci sovventori o al finanziamento	
	dei soci o di terzi, potrà deliberare in sede di approvazione	
	del bilancio che una somma, non superiore al 20% sia tratte-	
	nuta sulla quota degli avanzi da ripartire a fine esercizio.	
	L'importo di tali versamenti sarà iscritto nei registri della	
	cooperativa sotto la voce "quote finanziamento soci".	
	Le suddette quote sono vincolate a beneficio della cooperati-	
	va e quindi indisponibili per qualsiasi motivo da parte dei	
	soci.	
	Sulle quote di finanziamento il socio avrà diritto di perce-	
	pire annualmente interessi nella misura non superiore al 5%	

	(cinque per cento) .	
	Art.18	
	La quota non può essere ceduta con effetto verso la società,	
	se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e deve essere comunicato al socio entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	In caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto,	
	entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della re-	
	lativa comunicazione, di chiedere che sulla istanza si pro-	
	nunzino i soci.	
	Art.19	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri	
	vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della co-	
	operativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	

	i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio, finché dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	TITOLO SESTO	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.20	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio Sindacale, il Revisore ove obbligatorio per	
	legge.	
	Art.21	
	Hanno diritto di voto nella cooperativa coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non sia-	
	no in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art.22	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una	
	volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di parti-	
	colari esigenze della società, ai sensi dell'art.2364 c.c.,	
	l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere con-	
	vocata entro un maggior termine, comunque non superiore a 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segna-	
	lare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dila-	
	zione.	
	L'organo amministrativo può inoltre convocare l'assemblea o-	
	gni qualvolta lo ritenga necessario o utile per la gestione	
	sociale.	
	L'organo amministrativo dovrà invece convocare l'assemblea	
	qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino	
	almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art.23	
	L'avviso di convocazione dell'assemblea deve spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con let-	
	tera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e tale comunque	
	da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare.	
	L'avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio ri-	
	sultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	

	trattare.	
	Nel suddetto avviso potranno essere indicati anche il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione dell'as-	
	semblea, che dovrà svolgersi almeno un giorno dopo quello	
	stabilito per la prima.	
	L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove,	
	purché in Italia.	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità,	
	l'assemblea deve ritenersi validamente costituita quando ad	
	essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e se	
	l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nomina-	
	to, sono presenti o informati della riunione e nessuno si op-	
	pone alla trattazione dell'argomento.	
	Art.24	
	In prima convocazione l'assemblea, qualunque sia l'oggetto da	
	trattare, è validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qua-	
	lunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	dell'assemblea sono validamente adottate con il voto favore-	
	vole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, quando si tratti di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformatio-	
	ne del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul tra-	

	sferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima che	
	in seconda convocazione le deliberazioni dovranno essere pre-	
	se con il voto favorevole di almeno tre quinti di tutti i so-	
	ci aventi diritto di voto.	
	Art.25	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza,	
	da altra persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale dell'assemblea, tenuto da un Segretario nominato	
	dall'assemblea ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Art.26	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i do-	
	cumenti relativi devono essere conservati dalla società.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della	

	società, né alle società da essa controllate o ai membri de-	
	gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	Art.27	
	E' prevista l'assemblea speciale dei possessori delle quote	
	di partecipazione cooperativa con i compiti deliberativi pre-	
	visti dall'art.6 della legge n.59/92.	
	Art.28	
	L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Ammini-	
	stratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto	
	da tre o da cinque membri, secondo quanto determinato dai so-	
	ci all'atto della nomina.	
	L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione de-	
	vono essere soci cooperatori e durano in carica per il perio-	
	do determinato all'atto della nomina, e quindi anche a tempo	
	indeterminato, e sono sempre rieleggibili.	
	Nel caso all'atto della nomina non sia specificata la loro	
	durata in carica, essi si intendono nominati a tempo indeter-	
	minato, sino a revoca o dimissioni.	
	Art.29	
	Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, esso	
	elegge fra i suoi membri un Presidente (ove non eletto dai	
	soci all'atto della nomina) e può eleggere anche un Vice Pre-	
	sidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assen-	
	za od impedimento.	

	Il Consiglio si raduna sia nella sede della cooperativa sia	
	altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente	
	lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci	
	o al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni liberi	
	prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favore-	
	vole della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.	
	Art.30	
	All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	Esso potrà quindi, tra l'altro:	
	acquistare o vendere mobili, mobili registrati ed immobili;	
	stipulare contratti di appalto e subappalto, assumere e li-	

	cenziare dipendenti, assumere e cedere partecipazioni ed in-	
	teressenze, assumere obbligazioni passive anche ipotecarie e	
	cambiarie, emettere, girare ed incassare assegni; stipulare	
	contratti di qualsiasi natura anche nei confronti di pubbli-	
	che amministrazioni; assumere mutui e finanziamenti, prestare	
	avalli e concedere fideiussioni e garanzie a favore di terzi,	
	consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipoteca-	
	rie, rinunciare ad ipoteche legali, anche senza realizzo dei	
	corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei Registri	
	Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabi-	
	lità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli	
	compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione pres-	
	so ogni Ufficio Pubblico o Privato compresi quelli del Debito	
	Pubblico e le Tesorerie dello Stato; fare depositi cauzionali	
	o ritirarli, incassare somme e crediti, esigere pagamenti,	
	riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da	
	Enti Pubblici, sopra qualsiasi Cassa, ivi compresi i mandati	
	sopra le Tesorerie dello Stato, rilasciare ricevute, quietan-	
	ze, liberazioni e disarichi; nominare Direttori e Procurato-	
	ri anche ad negotia, ma esclusivamente per determinati atti o	
	categorie di atti, determinare i poteri degli stessi.	
	Art.31	
	All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, a seconda della modalità di amministrazione	
	scelta, spetta la rappresentanza della società di fronte ai	

	terzi ed in giudizio.	
	Art.32	
	Il compenso spettante agli amministratori, oltre al rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è de-	
	terminato dall'assemblea dei soci.	
	L'assemblea può altresì assegnare loro un compenso o una in-	
	dennità per la cessazione del rapporto di amministrazione.	
	Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Ammini-	
	stratori Delegati, fissandone le relative attribuzioni e re-	
	tribuzioni; può inoltre nominare direttori, procuratori e	
	mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.	
	Art.33	
	E' facoltà dell'assemblea nominare, alternativamente o conte-	
	stualmente, un Collegio Sindacale o un revisore dei conti an-	
	che in forma di società di revisione.	
	Art.34	
	Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un	
	massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e	
	funzionanti a norma di legge; essi durano in carica tre eser-	
	cizi e sono rieleggibili.	
	Quando al Collegio non sono attribuiti poteri di controllo	
	contabile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori con-	
	tabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	In assenza di nomina di un revisore o società di revisione,	

	al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile	
	della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio	
	devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revi-	
	sori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art.35	
	Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a	
	una società di revisione, scelti tra gli iscritti nel regi-	
	stro dei revisori contabili istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del revisore	
	o di società di revisione, e non del Collegio Sindacale, al	
	revisore o alla società di revisione sono attribuiti gli	
	stessi poteri del Collegio Sindacale.	
	TITOLO SETTIMO	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.36	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministra-	
	tivo provvederà alla redazione del bilancio, secondo i crite-	
	ri stabiliti dalla legge.	
	Art.37	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati dall'assemblea:	
	a) una quota degli utili netti annuali, non inferiore al 3%,	

	dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dagli artt.11 e 12 della legge n.59/92;	
	b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinario;	
	c) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva straordina-	
	rio;	
	d) un dividendo ai soci, che abbiano versato l'importo delle	
	quote sottoscritte da almeno un anno, nei limiti di cui al	
	successivo articolo 38;	
	e) ai soci sovventori, ai terzi finanziatori ed ai sottoscrit-	
	tori di quote di risparmio può essere riconosciuta una remu-	
	nerazione ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 59/92;	
	f) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi mutualistici.	
	L'assemblea dei soci, in deroga al disposto delle lettere c),	
	d) e f) del presente articolo, può deliberare che la totalità	
	degli avanzi netti di gestione venga devoluto ai fondi di ri-	
	serva ordinaria e straordinaria e, se lo ritiene opportuno,	
	destinare una quota degli utili, ai sensi dell'art.7 della	
	legge 59/92, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e	
	versato.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci.	
	Art.38	
	Vige per la cooperativa l'espresso divieto:	

	a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'intere-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscri- zione ai soci operatori in misura superiore a	
	due punti ri- spetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) di di- stribuire le riserve fra i soci sia durante la vita	
	della so- cietà sia all'atto del suo scioglimento.	
	TITOLO OTTAVO	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.39	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici che verranno costi-	
	tuiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei di-	
	pendenti della società.	
	Art.40	
	In qualsiasi caso di scioglimento della cooperativa, l'assem-	
	blea, con le maggioranze stabilite dall'art.23, nominerà uno	
	o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i	
	poteri.	

29 di 29